



Regolamento sui controlli delle dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. 445/2000 e per il recupero dei crediti vantati dall'Azienda nei confronti degli studenti

**AZIENDA REGIONALE PER IL
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO**

sede legale

Viale A. Gramsci, 36 – 50132 Firenze
www.dsu.toscana.it – info@dsu.toscana.it

Indice

CAPO I - ACCERTAMENTI

Articolo 1. OGGETTO DEL CONTROLLO	PAG.3
Articolo 2. RESPONSABILE DEL CONTROLLO	PAG.3
Articolo 3. TIPOLOGIA DEI CONTROLLI	PAG.3
Articolo 4. CAMPIONE DELLE AUTOCERTIFICAZIONI DA SOTTOPORRE AD ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE ECONOMICA	PAG.4
Articolo 5. MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEL CAMPIONE	PAG.4
Articolo 6. MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI DELLA CONDIZIONE ECONOMICA	PAG.5
Articolo 7. COLLABORAZIONE CON LA GUARDIA DI FINANZA	PAG.5
Articolo 8. IRREGOLARITÀ O OMISSIONI	PAG.5
Articolo 9. APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PER DISCORDANZE INFLUENTI SULLA CONCESSIONE DEL BENEFICIO	PAG.6

CAPO II - PROCEDURA RECUPERO CREDITI

Articolo 10. OGGETTO DEL RECUPERO	PAG.6
Articolo 11. DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DA RECUPERARE	PAG.6
Articolo 12. COMUNICAZIONI	PAG.7
Articolo 13. MODALITÀ DI PAGAMENTO	PAG.7
Articolo 14. RECUPERO DEI CREDITI TRAMITE AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	PAG.8
Articolo 15. DATABASE STUDENTI DEBITORI	PAG.8
Articolo 16. NORME DI RINVIO	PAG.8

**Regolamento sui controlli delle dichiarazioni sostitutive
di cui al D.P.R. 445/2000 e
per il recupero dei crediti vantati dall'Azienda nei confronti degli studenti**

**CAPO I
ACCERTAMENTI**

**Articolo 1
OGGETTO DEL CONTROLLO**

1. Costituiscono potenziale oggetto del controllo:
 - a) le richieste dei beneficiari degli interventi non destinati alla generalità degli studenti e nelle quali sia contenuta un'autocertificazione, determinante nell'accoglimento della richiesta del beneficio medesima;
 - b) le richieste dei beneficiari di riduzione tariffaria, per i servizi destinati alla generalità degli studenti, nelle quali sia contenuta un'autocertificazione determinante nell'accoglimento della richiesta di riduzione.
2. I controlli riguardano:
 - a) Requisiti di merito;
 - b) Requisiti relativi alla condizione economica.
3. Gli accertamenti relativi ai requisiti di merito vengono effettuati sul 100% degli idonei tramite la collaborazione con le Università, le Scuole e gli Istituti presso i quali risultano iscritti gli studenti.
4. Gli accertamenti relativi alla condizione economica (da effettuarsi come previsto nei successivi articoli) hanno per oggetto:
 - c) i dati contenuti nella dichiarazione sostituiva unica (DSU) per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e dell'indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISPE), ai sensi del DPCM 159/2013 e s.m.i.;
 - d) i dati contenuti nell'autocertificazione sostitutiva presentata dagli studenti dell'Unione Europea con redditi e patrimonio all'estero.

**Articolo 2
RESPONSABILE DEL CONTROLLO**

Ai sensi della Legge 241/90 il Responsabile del Procedimento è il Dirigente che ha la responsabilità dell'attività di accertamento, individuato nella macro struttura organizzativa dell'Azienda Regionale DSU Toscana.

**Articolo 3
TIPOLOGIA DEI CONTROLLI**

1. Gli accertamenti si distinguono:
 - a) con riferimento ai destinatari, in:
 - Generalizzati, quando riguardano tutti i beneficiari di un servizio o di una prestazione sociale agevolata;
 - A campione, quando riguardano una parte di coloro che sono beneficiari di un servizio o sono stati ammessi a fruire della prestazione sociale agevolata, sulla base di un campione appositamente costituito;
 - Puntuali, quando riguardano singoli richiedenti o beneficiari non ricompresi in

controlli generalizzati o in campioni di verifica e per i quali si rilevano anomalie nelle dichiarazioni sostitutive uniche e studenti beneficiari di provvidenze o servizi non ricompresi nel campione ma presenti nel nucleo familiare di altro studente sottoposto ad accertamento per il quale si sono rilevate irregolarità influenti sulla concessione del beneficio;

- b) con riferimento ai tempi di effettuazione, in:
 - Preventivi, quando sono effettuati prima dell'assegnazione del beneficio;
 - Successivi, quando sono effettuati a seguito dell'assegnazione del beneficio;
- c) con riferimento alle modalità di acquisizione dei dati, in:
 - Diretti, quando il controllo è effettuato mediante accesso diretto alle informazioni detenute dall'Amministrazione certificante;
 - Indiretti, quando il controllo è effettuato mediante l'attivazione dell'amministrazione certificante affinché confronti i dati indicati nella dichiarazione sostitutiva con quelli contenuti nei propri archivi;
 - Documentali, quando sono richiesti al soggetto interessato documenti a corredo o probatori.

Articolo 4

CAMPIONE DELLE AUTOCERTIFICAZIONI DA SOTTOPORRE AD ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE ECONOMICA

L'Azienda determina annualmente, con provvedimento del Direttore, la percentuale dei controlli di veridicità sulle autocertificazioni prodotte che interessano almeno il:

- a) 25% dei vincitori della borsa di studio e/o del posto alloggio;
- b) 20% degli assegnatari di altri benefici non destinati alla generalità degli studenti;
- c) 10% dei beneficiari di riduzione tariffaria per i servizi destinati alla generalità degli studenti.

Articolo 5

MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEL CAMPIONE

1. Per l'individuazione del campione da sottoporre ad accertamento per la Borsa di studio e posto alloggio si fa riferimento agli studenti vincitori di borsa di studio nelle graduatorie definitive approvate, per i quali risulta presentata una dichiarazione sostitutiva unica.

Compongono il campione:

- a) una percentuale (estratta con modalità casuale) di studenti che hanno un ISEE di € 2.000,00 inferiore rispetto al limite massimo delle fasce ISEE previste dal bando e di coloro che hanno un ISPE inferiore di € 5.000,00 rispetto al limite massimo;
- b) una percentuale (estratta con modalità casuale) di studenti che siano stati oggetto di decadenza o riduzione dell'importo del beneficio nell'A.A. precedente;
- c) una percentuale (estratta con modalità casuale) di studenti non appartenenti alle categorie sopraindicate, estratti con modalità casuale.

Le percentuali di cui sopra sono definite annualmente con il provvedimento del Direttore di cui al precedente articolo 4.

2. Per l'individuazione del campione di cui alle lettere b) e c) del precedente articolo 4, si procede con estrazione in modalità casuale.
3. I campioni suddetti sono approvati tramite atto dirigenziale.

Articolo 6

MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI DELLA CONDIZIONE ECONOMICA

1. Gli accertamenti sono di norma effettuati a campione, successivi e ove possibile, diretti. Gli accertamenti indiretti si applicano laddove non sia possibile la modalità diretta. Nei casi in cui emergano elementi di incertezza, gli studenti sottoposti al controllo sono invitati a produrre documentazione utile a chiarire la situazione.
In particolare, con riferimento alle specifiche modalità di controllo, è stabilito:
 - a) Accertamento diretto
Il processo di controllo della veridicità sulle condizioni economico-patrimoniali di ciascuno dei componenti il nucleo familiare degli studenti da accertare, è attivato confrontando i dati reddituali e patrimoniali dichiarati con i dati in possesso delle banche dati dell'Agenzia delle Entrate, con la quale sono stipulate apposite convenzioni.
 - b) Accertamento indiretto
Nei casi in cui si rende necessario, l'accertamento è effettuato in forma indiretta richiedendo per iscritto, o per via telematica, ai soggetti detentori dell'informazione (amministrazione certificante) il confronto dei dati contenuti nell'autocertificazione con quelli esistenti nei propri archivi.
 - c) Accertamento documentale
Nei casi in cui si rende necessario, l'ufficio competente potrà richiedere, allo studente, idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.
2. Potranno essere attivati controlli puntuali e mirati qualora sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto delle autocertificazioni prodotte, anche in eccedenza rispetto alla percentuale di accertamenti stabilita.
3. Gli operatori dell'Azienda, deputati all'accesso, consultazione ed estrazione dalle banche dati di cui sopra, ottengono l'abilitazione a tali funzioni dal Supervisore di Convenzione e Amministratore delle utenze locali. La consultazione delle banche dati può avvenire solo ed esclusivamente per finalità istituzionali e per ragioni strettamente connesse alla propria attività di servizio. Ogni operazione effettuata viene memorizzata dal sistema informativo.

Articolo 7

COLLABORAZIONE CON LA GUARDIA DI FINANZA

L'Azienda, al fine di garantire l'effettività e l'efficacia delle azioni a sostegno del Diritto allo Studio, collabora con il Comando Regionale Toscana della Guardia di Finanza al fine di rendere più incisivi i controlli sulle dichiarazioni sostitutive uniche.

Articolo 8

IRREGOLARITÀ O OMISSIONI

1. L'attività di controllo sulle dichiarazioni deve essere finalizzata a evidenziare la presenza di irregolarità e/o omissioni rilevabili d'ufficio e conseguentemente si provvede a:
 - a) regolarizzare d'ufficio, quando i dati esatti sono rilevabili direttamente dalle banche dati o da documentazione già in possesso dell'Azienda e non comportano variazioni influenti sul beneficio assegnato;
 - b) richiedere idonea documentazione e/o dichiarazioni integrative atte a dimostrare o sostenere i dati dichiarati.
Il mancato o insufficiente invio della suddetta documentazione, per causa imputabile al dichiarante o al componente del suo nucleo familiare, la cui presenza è stata accertata

d'ufficio, comporta la decadenza dei benefici, anche se già concessi, e il recupero di eventuali somme percepite e/o degli importi corrisposti nonché il valore monetario dei servizi goduti.

L'Azienda è comunque legittimata a richiedere idonea documentazione e/o dichiarazioni integrative atte a dimostrare o sostenere i dati dichiarati.

Articolo 9

APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PER DISCORDANZE INFLUENTI SULLA CONCESSIONE DEL BENEFICIO

Con Disciplinare approvato dal Direttore sono definite le modalità di applicazione della sanzione, oltre alla sua articolazione, per i casi in cui si accerti una discordanza fra quanto dichiarato nella DSU e quanto accertato nelle banche dati dell'agenzia delle entrate o quanto attestato dagli enti certificatori, che comportino la decadenza o la riduzione del beneficio assegnato.

CAPO II

PROCEDURA RECUPERO CREDITI

Articolo 10

OGGETTO DEL RECUPERO

1. I crediti derivano di norma dalle situazioni sotto indicate:
 - a) decadenza dalla borsa di studio agli studenti iscritti ad un primo anno della laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico per mancato conseguimento del merito previsto dal bando;
 - b) decadenza dalla borsa di studio agli studenti che hanno rinunciato agli studi o si sono congedati per un ateneo che non si trova nella Regione Toscana;
 - c) decadenza della borsa di studio e/o del posto alloggio per mancanza dei requisiti di merito o dei requisiti economici;
 - d) decadenza della borsa di studio e/o del posto alloggio per motivazioni varie, diverse da quelle sopraindicate;
 - e) decadenza da tutti gli altri benefici diversi da quelli sopraindicati;
 - f) modifiche importo borsa o altro beneficio;
 - g) mancato pagamento di tariffe alloggio nei casi previsti per la fruizione del posto a titolo oneroso;
 - h) decadenza o variazione della riduzione tariffaria per il servizio ristorazione.

Articolo 11

DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DA RECUPERARE

1. Gli importi da recuperare sono determinati come di seguito indicato:
 - a) in caso di decadenza dalla borsa di studio per i motivi indicati ai punti a) e b) dell'art. 10, lo studente è tenuto a rimborsare gli importi riscossi a titolo di quota monetaria della borsa di studio nonché il valore monetario dei servizi goduti, se previsto dal bando di concorso di riferimento;
 - b) in caso di decadenza della borsa di studio e/o del posto alloggio per le motivazioni indicate al punto c) dell'art. 10, lo studente è tenuto a rimborsare le eventuali somme percepite e/o gli importi corrisposti nonché il valore monetario dei servizi goduti ed in caso di accertamenti economici si applica quanto previsto all' art.9 del presente regolamento;

- c) in caso di decadenza di tutti gli altri benefici diversi da quelli sopraindicati, lo studente è tenuto a rimborsare le eventuali somme percepite e/o gli importi corrisposti nonché il valore monetario dei servizi goduti, ed in caso di accertamenti economici si applica quanto previsto all' art. 9 del presente regolamento;
 - d) in caso risulti che la quota monetaria della borsa di studio o altro beneficio di spettanza dello studente sia di importo inferiore a quella inizialmente attribuita, lo stesso è tenuto a rimborsare l'eventuale differenza tra la quota monetaria riscossa e l'importo effettivamente dovuto;
 - e) in caso decadenza e variazione della riduzione tariffaria per il servizio ristorazione, lo studente è tenuto a rimborsare la differenza fra la tariffa pagata e quella spettante in base all'ISEE accertato per tutti i pasti consumati nel periodo di riferimento. In caso di decadenza a seguito di accertamento economico si applica quanto previsto all' art. 9 del presente regolamento.
2. Sulla base degli importi riscossi e del valore dei servizi indebitamente fruiti dallo studente, l'Azienda determina l'ammontare totale del debito e in caso di decadenza o riduzione del beneficio a seguito di accertamento economico l'importo della sanzione amministrativa da comminare, tramite apposito atto che è assunto dal Dirigente Responsabile.

Articolo 12 COMUNICAZIONI

1. L'Azienda provvede a comunicare per ogni effetto di legge allo studente la decadenza o la riduzione del beneficio (con indicazione degli importi da restituire e delle modalità e termini di pagamento) mediante il Portale SRM accessibile attraverso lo Sportello Studente on line.
2. Il verbale di accertamento della sanzione sarà comunicato al domicilio digitale indicato dallo studente sull'Indice Nazionale dei Domicili Digitali (INAD). Esclusivamente in assenza di un domicilio digitale, il verbale sarà inviato in forma analogica a mezzo servizio postale, come previsto dall'art. 1 della Legge 890/82 e ss.mm.ii.

Articolo 13 MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Il pagamento del debito e dell'eventuale sanzione amministrativa prevista all'art. 9 del presente regolamento deve avvenire entro 60 giorni dalla comunicazione di cui al precedente articolo 12.
2. L'Azienda concede, su richiesta dell'interessato da presentarsi entro 60 giorni dalla comunicazione di cui all'art. 12, la rateizzazione sia del debito che della sanzione amministrativa fino ad un massimo, per ciascuno, di 24 rate mensili di importo non inferiore a € 60,00 (può essere concessa una maggiore rateizzazione per ogni singola richiesta che comporti una restituzione superiore a € 3.000,00). Le rate avranno scadenza l'ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere da quello di richiesta della rateizzazione. In caso di mancato pagamento di due rate consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e gli importi ancora dovuti dovranno essere immediatamente pagati in un'unica soluzione.
3. Entro il termine di cui al comma precedente, l'interessato può chiedere di restituire l'importo relativo al solo debito (esclusa la sanzione amministrativa) in un'unica soluzione entro 3 mesi dalla comunicazione di cui all'art.12.
4. Qualora lo studente risulti idoneo ad un beneficio negli anni accademici successivi a quello dell'irregolarità accertata e non abbia rispettato le scadenze della rateizzazione o del pagamento in un'unica soluzione, l'Azienda procederà a conguagliare la posizione debitoria con la posizione creditoria fino alla concorrenza degli importi dovuti, relativamente a tutte le erogazioni monetarie. Per il rimborso dell'eventuale somma debitoria rimanente dopo il conguaglio, si osserveranno le norme ordinarie.

Articolo 14
RECUPERO DEI CREDITI TRAMITE
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE O ALTRO SOGGETTO
PREPOSTO

1. Periodicamente viene verificata la posizione degli studenti debitori e, trascorsi almeno trenta giorni dalla scadenza dei termini indicati all'art. 13 e senza ulteriore comunicazione all'interessato, previa determinazione del Dirigente Responsabile, vengono trasmessi all'Agenzia delle entrate-Riscossione, o ad altro soggetto preposto al recupero dei crediti, i dati di coloro che non hanno provveduto al pagamento di quanto in precedenza determinato, per procedere all'iscrizione a ruolo delle somme dovute.
2. Tali somme saranno maggiorate di un importo almeno pari a quanto trattenuto dall'Agenzia delle entrate-Riscossione o altro soggetto preposto per le spese di recupero del credito.

Articolo 15
DATABASE STUDENTI DEBITORI

Lo status di studente debitore e l'eventuale iscrizione al ruolo del debito stesso è costantemente tenuto aggiornato nei sistemi informatici aziendali per evitare l'erogazione di benefici allo studente che risulti ancora debitore dell'Azienda.

Articolo 16
NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente documento, viene fatto rinvio alle disposizioni vigenti in materia di ISEE e relativi controlli, nonché alla normativa che regola il procedimento amministrativo.